



CITTA' DI TORINO

OLP

PRESIDENTE DIRETTORE  
CONSIGLIERI RIZZI  
SECRETARIA CERNICCA  
PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 1/RE TS.160.1  
Prot. n. 1498 TS.160.1  
del 24/03/2014

Torino, 24/03/2014

Ai Dirigenti di Area Circostrizionale

In relazione ad alcune notizie di stampa ed a possibili anomalie derivanti da applicazioni non omogenee della regolamentazione in materia di organizzazione e verbalizzazione delle sedute degli organi circostrizionali, e di corretta fruizione dei c.d. "rimborsi a carico datoriale" per i consiglieri circostrizionali che siano lavoratori dipendenti, pare utile esplicitare ulteriormente alcuni contenuti di applicabilità inderogabile, al fine di assicurare una uniforme interpretazione e una corretta attuazione dei principi e delle norme vigenti, che contemperino le legittime attribuzioni e prerogative di *status* dei consiglieri, previste dal T.U.E.L. n 267 del 2000, con i principi di trasparenza, adeguatezza e proporzionalità del loro esercizio.

Va anzitutto ricordato che la disciplina dei permessi, spettanti ai consiglieri circostrizionali ai fini del rimborso datoriale, ma a carico economico diretto della Città, relativi allo svolgimento di funzioni in seno agli organi circostrizionali, comprende a norma dell'art. 79 comma c.3 del T.U.E.L. citato, il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, che si ritiene possa congruamente stimare in 45 minuti precedenti la data e l'ora di convocazione della stessa e dei 45 minuti successivi alla conclusione della stessa (in stretta correlazione cronologica con il contenuto dei verbali relativi). L'integrazione, che comprende un tempo medio ragionevole per il raggiungimento delle sedi di convocazione, è nella sua durata da ritenersi tassativa e non derogabile.

Altro importante ed inderogabile contenuto delle verbalizzazioni, a carico del segretario estensore della verbalizzazione stessa, è relativo alle assenze dei consiglieri circostrizionali, sia in via assoluta allo svolgimento della seduta dell'organo che nel corso di svolgimento della stessa: il tal caso dovrà sempre essere annotata a verbale l'ora precisa dell'allontanamento, fatti ovviamente salvi gli allontanamenti momentanei o a tutela della *privacy* individuale (impellenze, esigenze legate alla fisiologia, comunicazioni telefoniche, ecc.).

Qualora l'assenza non riguardi tale tassativa casistica, il segretario dovrà curare che il consigliere che rientra durante i lavori della Giunta apponga la propria firma nuovamente nel registro presenze indicando l'ora precisa del rientro.

L'annotazione dell'ora precisa, in caso di allontanamento definitivo dalla seduta di un consigliere, costituisce adempimento rigido e tassativo del verbalizzante, con ogni responsabilità conseguente, trattandosi, sulla base di una consolidata evoluzione



## CITTA' DI TORINO

giurisprudenziale, di fatti attestati e avvenuti alla presenza di pubblico ufficiale, che possono integrare, in caso di dichiarazioni inveritiere o con omissioni coscienti, l'ipotesi penale del falso ideologico.

Si raccomanda che alle richiamate indicazioni venga data la massima diffusione e la più rigida applicazione, al fine di prevenire interpretazioni disomogenee o superficiali, equivoci attuativi o deprecabili sottovalutazioni, anche in buona fede ma repressibili, dell'imprescindibile esigenza di una tassativa, trasparente e completa verbalizzazione delle attività degli organi circoscrizionali in ossequio al principio costituzionale di buon andamento dell'attività amministrativa.

Dott. Giuseppe Ferrari